

Remo Martini

Una riforma processuale nelle «Leggi» di Platone

Nell'ultima, importante opera di Platone intitolata *Le leggi*, in cui il filosofo immaginava di dettare appunto le norme per la città ideale di Magnesia (ancorché meno utopica di quella comunistica de *La Repubblica*), si parla a più riprese, dettagliatamente nel libro VI e nel libro XII, di quella che ci appare come una riforma processuale riguardante in modo particolare l'organizzazione della giustizia e che ha un notevole interesse sotto più di un aspetto.

Il che vale anzitutto – mi si consenta di dire – per la sua modernità, in quanto si trova teorizzato e sostenuto a più riprese da Platone un sistema fondato su una pluralità di istanze, e per l'esattezza ben tre, con la costruzione di un' «alta corte» di terzo grado, composta di veri e propri magistrati e non di cittadini qualsiasi come era per i tribunali ateniesi, un progetto ben distante dalla abolizione dei tribunali teorizzata anni prima nella *Repubblica* e singolarmente già messa in ridicolo in una delle ultime commedie di Aristofane, anche se si discute «quale genere di relazione legasse tra loro opere così diverse»¹. L'espressione «high court» è di uno studioso delle *Leggi*, che nel 1960 ne aveva saputo evidenziare al massimo gli aspetti giuridici, come Gleen R. Morrow (il che gli è stato singolarmente rimproverato da chi ne ha riedito l'opera alla fine degli anni novanta)². Il Morrow non aveva esitato a parlare al riguardo di «greatest innovation» di Platone. E, infatti, anche a prescindere da quelle che sono state nel mondo moderno le consapevoli o inconsapevoli realizzazioni di questa specie di «Corte Suprema», non ci vuol molto a rendersi conto di come la innovazione platonica travolgesse il sistema ateniese fondato su una forma di giustizia popolare, la cui valenza rimarrà purtoppo legata nei secoli alla vicenda del noto processo di Socrate, un processo che per il pensiero e la storia europea non può non collocarsi sullo stesso piano del processo di Gesù, come è stato evidenziato da Uwe Wesel³. Non sarà male ricordare, del resto, che, sempre ad Atene, anche per i procedimenti ordinari si doveva essere consapevoli della difficoltà di ottenere un verdetto non influenzabile in qualche modo da chi avesse degli interessi in gioco, se, proprio nel IV secolo, al tempo di Platone, si ricorreva a notevoli, quanto evidentemente insufficienti cautele, nella formazione delle giurie che avrebbero deciso – non lo si trascuri – in maniera inappellabile. Anche grazie a dei ritrovamenti archeologici oltre che per le informazioni forniteci da Aristotele, il quale non era certo entusiasta del grande potere conferito al popolo con la possibilità del voto nei tribunali⁴, sap-

¹) Cfr. E.W. HANLEY, *La commedia*, in «The Cambridge History of Classical Literature», I, «Greek Literature», Cambridge, 1985, trad. it. – «La letteratura greca della Cambridge University» –, Milano, 1989-1990, I, p. 747 e nt. 136.

²) Cfr. *Plato's Cretan City. A Historical Interpretation of the Laws*, Princeton (N.J.), 1960, rist. 1998.

³) *Geschichte des Rechts*, München, 1997, p. 170, dove, avendo già trattato del processo di Socrate a p. 128 ss., si viene a parlare di quello di Gesù, e, aprendo il discorso, si dice appunto di due sentenze di morte «die grossen Einfluss gehabt haben auf das europäische Denken und die europäische Geschichte».

⁴) Come emerge da una frase chiaramente critica dell'*Athenaion Politeia* (9.1), dove, accennando alle riforme soloniche si dice che grazie a quella che aveva concesso la possibilità di ricorrere sempre contro qualsiasi delibera ai tribunali popolari (*ep̄h̄esis eis ton dikasterion*), il popolo stesso essendo padrone del voto era divenuto padrone dello stato (*kūriov ḡr en̄ ð̄ d̄Amov t̄Av ȳ»fou kūriov ḡgnetai t̄Av pol̄ ite.av*) e ciò di seguito ad una frase in cui in riferimento sempre al popolo si era parlato significativamente di *plethos*, un discorso questo che non si capisce come qualcuno abbia potuto di recente intendere come se Aristotele avesse accettato questa situazione (cfr. Chr. CAREY, *Trials from*

priamo per certo che perché uno dei seimila cittadini, che all'inizio dell'anno avevano prestato il famoso giuramento elastico (ossia dei membri dell'Eliea o tribunale popolare), potesse effettivamente trovarsi a far parte di una giuria di duecento o più membri fino a seicento, che quel giorno avrebbe dovuto decidere uno o più casi, erano necessari almeno tre sorteggi consecutivi. Ma, come si diceva, è evidente che anche queste cautele non dovevano risultare sufficienti.

Orbene, Platone, per la sua città ideale, aveva immaginato un tribunale di terzo livello, a cui, pur sottoponendosi al rischio di certe pene di soccombenza – variabili dalla metà ad una volta e mezzo il valore della causa – avrebbero potuto far ricorso le parti non soddisfatte dei precedenti giudizi, tribunale costituito di una quindicina circa di membri, eletti annualmente ciascuno nell'ambito di una magistratura collegiale dai componenti della stessa e poi confermati attraverso un controllo delle loro qualità (*dokimasia*), i quali avrebbero dovuto decidere pubblicamente, alla presenza di coloro che li avevano eletti. Una corte che Platone, per dirla col Morrow, si compiaceva di considerare «as incorruptible as is humanly possible»⁵ e che, precisiamo anche questo, sembrerebbe fosse stata da lui prevista «in both public and private suits»⁶.

E non basta perché per valutare in maniera completa la riforma di Platone, si deve considerare anche un altro aspetto della stessa, sfuggito a quanto pare al Morrow e che potrebbe aiutarci, fra l'altro, a risolvere un problema su cui fra gli studiosi del diritto di Atene si è molto discusso, mettendo a frutto testimonianze e considerazioni di ogni specie e perfino un ritrovamento archeologico, ma mai – che abbia visto – questa testimonianza indiretta delle *Leggi*.

Il problema riguarda la natura di quella fase precedente e preliminare ad ogni dibattimento davanti alla giuria popolare, fase che si sarebbe svolta su iniziativa di parte davanti ad uno dei vari magistrati o arconti di Atene (a seconda della materia in discussione) e che va sotto il nome di *anàkrisis*.

La dottrina meno recente ed in particolare il Paoli ed il Biscardi, forse anche perché muovevano dall'esperienza dei sistemi giudiziari del loro tempo, ritenevano che si avesse a che fare con una sorta di istruttoria o istruzione in cui si sarebbero raccolte le prove da portare successivamente all'udienza.

Gli autori più recenti, specie anglosassoni, invece, non sono di questa idea e sostengono che nella cd. *anakrisis*, come d'altronde si ricaverebbe dal termine stesso da ricollegare al verbo *krinein* («interrogare»), non si sarebbe avuto nulla più di uno scambio di contestazioni con interrogazioni degli intervenuti a chiarimento dello loro pretese. Si sarebbero prestati dei giuramenti e si sarebbero potuti sollevare per così dire degli incidenti pregiudiziali (il che vale in riferimento a degli istituti tipici come la *diamarturia* e la *paragraphè*, su cui non è il caso di soffermarsi in questa sede), ma in nessun caso si sarebbe proceduto alla raccolta delle prove cui avrebbero personalmente provveduto le parti in via stragiudiziale.

Esisteva è vero un procedimento autonomo che per certe materie avrebbe comportato la possibilità di investire della controversia un arbitro pubblico, la cui decisione sarebbe stata impugnabile davanti al tribunale dell'Eliea, nel qual caso, come ci attesta Aristotele (*Ath. pol.* 53.2), tutto il materiale probatorio prodotto e discusso davanti all'arbitro sarebbe stato raccolto in un recipiente sigillato, per essere trasferito al tribunale. Quest'ultimo procedimento, secondo la vecchia dottrina, sarebbe avvenuto anche alla fine dell'*anakrisis*. Ma di ciò non si hanno prove.

Recentemente a riportare il punto in discussione aveva contribuito la scoperta del coperchio di un *echinos*, in cui si attesta che all'interno sarebbero stati contenuti alcuni documenti fra i quali uno

Classical Athens, London - New York, 1997, p. 4: «The political importance of the courts was accepted by Aristotle, who in commenting on Solon' reforms observes that 'when the people have control of the vote they gain control of the political system' »).

⁵) *Op. cit.*, p. 263.

⁶) *Op. cit.*, p. 269. Non sarà male aggiungere che stando ad Aristotele – *polit.* 2.8 (1267b, 39) – già un secolo prima, Ippodamo di Mileto (come ricorda sempre MORROW, *op. cit.*, p. 262 nt. 42) avrebbe vagheggiato, nell'ambito di una riforma della sua città, la costituzione di «una sola corte suprema (**dikast»rion yn tō kŭrion**), alla quale si dovrebbero deferire tutte le cause che pareva non fossero state giudicate a dovere», una corte composta «di un certo numero di anziani eletti per votazione».

che, mentre appare estremamente apprezzabile nei confronti del processo attico la introduzione auspicata da Platone di un appello avverso le sentenze del tribunale popolare, la proposta insita nella sua riforma di attribuire veri e propri poteri d'indagine ai giudici in materia di prove – come emerge del resto in modo particolare dal discorso svolto altrove (856a) a proposito dei crimini più gravi rimessi alla sua alta corte¹⁰ – avrebbe anche potuto travolgere quella singolare parità fra i soggetti contendenti pienamente assicurata dal medesimo processo attico, dove appunto erano le parti a produrre direttamente le prove all'udienza e si dava addirittura alle stesse un uguale spazio di tempo, misurato dalla clepsidra ad acqua, per svolgere le proprie argomentazioni di accusa e di difesa.

* * *

Per quanto riguarda le considerazioni che il testo platonico ci ha consentito a proposito della *anakri-sis* ad Atene, potrebbe sembrare incredibile che, se ho ben visto, nessuno abbia pensato finora di mettere a contributo nella polemica, che abbiamo richiamato incidentalmente, una pur così eloquente attestazione.

Ma questo può benissimo succedere in una scienza come quella giusgreco-antica, in cui sono ancora molte le fonti che potrebbero essere studiate più a fondo – basterà notare che nel frattempo è stata segnalata la possibilità di ritrovare la raffigurazione allegorica di una *anakri-sis* perfino in una tragedia di Eschilo¹¹ – ed in cui occorrerebbe che altri portassero il loro contributo, rafforzando la pattuglia dei pochi che vi si dedicano avendo alle spalle un'esperienza di studio del diritto non superficiale, come capita invece con più d'uno degli attuali cultori anglo-americani di «Athenian Law»¹².

Non si dovrebbe, oltretutto, trascurare che gli studi nell'ambito di queste fonti, oltre ad essere interessanti in sé e per sé, si prestano anche, sotto non pochi profili, a confronti, deduzioni o interpretazioni in rapporto alle fonti del diritto romano, come per conto mio ho cercato di mostrare con più di un saggio in questi ultimi tempi, e come ha ricordato un autorevole e stimato cultore tedesco delle stesse fonti, Gherard Thür, dicendo a proposito proprio di Arnaldo Biscardi, di cui celebriamo il ricordo con questo convegno, «che le sue ricerche originali nel campo del diritto greco-ellenistico hanno aperto la strada anche ad una migliore conoscenza del diritto romano»¹³.

e moderne, in «AUPA.», XLVI, 2000, p. 117ss.

¹⁰ Dei cui giudici si dice come ciascuno di essi in ordine di anzianità si desse a interrogare e a valutare le risposte della parti (ϕνακρ.νοντα, „οντα ε,ν τῶν τῶν ἰεραῶντων σκῆψιν φκαν») e ciò ripetutamente in ben tre udienze successive, durante le quali essi avrebbero appunto provveduto a raccogliere le prove e le testimonianze (τεκμηρια τεκαμερτουρα φκανῖν παραλ αποντα).

¹¹ E ciò nella parte finale del recentissimo studio di Edward M. Harris ricordato nella nota successiva, dove (p. 76) si citano le *Eumenidi* di Eschilo (v. 416 ss.), un testo al quale si era in vero già fatto riferimento in dottrina (cfr. TODD, *The Shape of Athenian Law*, cit., p. 9), ma senza questi raffronti con l'*anakri-sis*.

¹² Come confermano, se ce ne fosse bisogno, alcuni contributi apparsi nell'ultimo numero della rivista «Dike» (III, 2000), come quello di E.M. HARRIS, *Open Texture of Athenian Law*, dove, in tema di omicidio (p. 39 ss.), si fanno delle considerazioni lessicali sul verbo «kill» confrontato con altri verbi di azione inglesi («hit», «see», «break»), nonostante il richiamo (con citazione da un'opera specialistica: cfr. p. 40 e nt. 31), ai concetti di «azione», «evento» e «rapporto di casualità» (del cui valore potrebbe sembrare che non ci si rendesse ben conto), ma anche quello di D. KONSTAN, *Pity and the Law in Greek Theory and Practice*, in cui (*ivi*, p. 125 ss.), a proposito di certi noti comportamenti delle parti per commuovere i giudici popolari, prevalgono considerazioni di ordine sociologico, in comparazione con dati giuridici del moderno sistema americano.

¹³ Cfr. Arnaldo Biscardi e il diritto greco (*Riflessioni sul prestito marittimo SB VI 9571*), in «Dike», III, 2000, p. 186.